

Referendum Giustizia

22 – 23 marzo 2026

Legge costituzionale 253/2025

(c.d. Legge/Riforma Nordio)

*“separazione delle carriere
tra giudici e pubblici ministeri”*

QUESITO REFERENDARIO

D.P.R. 7 FEBBRAIO 2026

**“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo
“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?**

Perché si è arrivati
alla riforma e al referendum

I SINTOMI DELLA CRISI

- **La lentezza cronica:** i tempi del processo sono tra i più lunghi in Europa. Il tempo non è neutro: una giustizia che tarda è una giustizia che nega diritti (certezza del diritto, certezza della pena)
- **La percezione di opacità:** scandali legati a correnti interne e l'affare Palamara hanno incrinato la fiducia dei cittadini. Si è diffuso il dubbio che le carriere non si basino sul merito, ma sulle appartenenze
- **Il corto circuito tra politica e Magistratura:** difficoltà di reciproca legittimazione e di effettiva separazione tra i poteri



LE CAUSE STRUTTURALI

- **Architettura del sistema:** le criticità vengono ritenute strutturali e non legate alle singole persone
- **Assenza di separazione tra Giudice e PM:** quando chi indaga (PM) e chi giudica appartengono alla stessa cultura e carriera, la terzietà del giudice diventa una «finzione»
- **L'autoreferenzialità del CSM:** il sistema unico di autogoverno ha favorito la creazione di cordate; chi dovrebbe controllare e promuovere i magistrati finisce per negoziare nomine basate su logiche di corrente.
- **Manca di controlli esterni:** l'attuale sistema disciplinare, interno alla magistratura, è percepito come una forma di «autotutela» corporativa, che non garantisce la necessaria severità e trasparenza verso i cittadini



UNA EVIDENTE CERTEZZA

**Ne' il SI, né il NO risolveranno
i problemi del sistema giustizia
nel nostro Paese**

QUESITO REFERENDARIO

D.P.R. 7 FEBBRAIO 2026

“Approvate il testo della **legge di revisione
degli artt. 87, decimo comma,
102, primo comma, 104,
105, 106, terzo comma, 107, primo comma,
e 110 della Costituzione**

**approvata dal Parlamento e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025
con il titolo**

**“Norme in materia di
ordinamento giurisdizionale
e di istituzione della Corte disciplinare”?**

legge di revisione costituzionale

ai sensi dell'art. 138 Cost.

**REFERENDUM CONFERMATIVO
della revisione introdotta
SENZA QUORUM DI PARTECIPAZIONE**

legge di revisione costituzionale

(legge cost. n. 235/2025)

ha per titolo

**“Norme in materia di
ordinamento giurisdizionale
e di istituzione della Corte disciplinare”**

legge di revisione
articoli della Costituzione:

87, decimo comma

102, primo comma

104

105

106, terzo comma

107, primo comma

110

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio Superiore della Magistratura requirente.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con almeno dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vice presidente fra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 105.

Spettano a **ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.**

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.

L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

Art. 105. (continua)

I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni.

L'incarico non può essere rinnovato.

L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni, e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del **rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.**

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della Magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Art. 110.

Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della Magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Riassumendo:

87 *(poteri del presidente della Repubblica in qualità di presidente del Csm)*

102 *(funzione giurisdizionale)*

104 *(autogoverno della magistratura – Csm)*

105 *(compiti del Csm)*

106 *(nomina di Consiglieri della Corte di cassazione)*

107 *(distinzione delle funzioni tra giudicante e requirente)*

110 *(funzione di organizzazione del servizio Giustizia da parte del ministero della Giustizia).*

RIFORMA: 4 PUNTI

Separazione carriere magistrati

Sdoppiamento CSM

Sorteggio per elezione componenti

Alta Corte disciplinare

Separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici

La legge di riforma non tocca la norma costituzionale fondamentale:

“la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente”

specifica però che l'ordine giudiziario è composto da

**Magistrati
della carriera giudicante e della carriera requirente**

e rimanda la loro disciplina di dettaglio a future norme sull'ordinamento giudiziario.

Sdoppiamento del CSM

Il secondo comma del **nuovo articolo 104** Cost. istituisce, di conseguenza, **due nuovi organi** di autogoverno della magistratura, rispettivamente, **giudicante e requirente**:

- il Consiglio superiore della Magistratura **giudicante**
- il Consiglio superiore della Magistratura **requirente**.

In pratica, sono **istituiti due Csm distinti e separati**:

- uno per i pubblici ministeri
- uno per i giudici (magistrati giudicanti)

incidendo fortemente sulla loro composizione.

Sdoppiamento del CSM

Il Presidente della Repubblica li presiede entrambi.

Rimangono invariati i componenti **di diritto**, ossia coloro che per funzione faranno sempre parte dell'organo (presidente e procuratore generale della Corte di Cassazione);

rimane invariata la proporzione numerica tra

- componenti “**laici**” (sono giuristi votati dal Parlamento)
- componenti “**togati**” (sono magistrati votati dai colleghi).

Sorteggio per la composizione dei due CSM

Sistema di sorteggio dei componenti di ciascun Csm, differente a seconda che debbano essere sorteggiati i componenti “laici” (quindi politici) o i magistrati:

un terzo dei componenti è **estratto a sorte** da un **elenco** di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio.

È **il Parlamento in seduta comune**, entro sei mesi dall'insediamento, a stabilire **l'elenco** attraverso una votazione e **da cui** verranno poi sorteggiati i componenti;

due terzi è **estratto a sorte**, rispettivamente, **tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti**; in questo caso si tratta di **sorteggio «secco»**.

Sorteggio per la composizione dei due CSM

La legge costituzionale non individua l'organo a cui attribuire il potere di sorteggio.

Rinvia alla legge ordinaria la definizione delle procedure per il sorteggio e del numero di componenti da sorteggiare (attualmente "l'unico" Csm è formato da 33 componenti, 3 di diritto, 20 togati e 10 laici).

Sorteggio per la composizione dei due CSM

I due **nuovi** Csm hanno **le stesse competenze dell'attuale** in materia di **assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni** nei riguardi dei magistrati.

Rispetto al Csm “unico” attuale, i due “nuovi” Csm **perdono il potere principale**, cioè la **potestà disciplinare**: non potranno più giudicare pm e giudici sulla base delle norme e della deontologia.

Questo potere disciplinare passa infatti all'**Alta Corte disciplinare**.

Alta Corte disciplinare

È composta da 15 componenti:

3 nominati dal presidente della Repubblica,

tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio;

3 estratti a sorte da un **elenco** di **professori** ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio formato dal Parlamento in seduta comune (con quale maggioranza ancora non si sa);

6 estratti a sorte tra i **magistrati giudicanti** con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità;

3 estratti a sorte tra i **magistrati requirenti** con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.

Alta Corte disciplinare

Nell'Alta corte è così prevalente la componente che proviene dalla stessa magistratura, ma rappresentata esclusivamente da magistrati che svolgono o abbiano svolto funzioni di legittimità.

Non così per il presidente dell'Alta Corte, che viene eletto tra i componenti nominati dal presidente della Repubblica e tra quelli estratti a sorte dall'elenco formato dal Parlamento in seduta comune.

Alta Corte disciplinare

Le sentenze sul comportamento dei magistrati adottate in prima istanza dall'Alta Corte sono impugnabili sia per questioni di merito (il caso specifico) che di legittimità (ragioni tecnico-giuridiche) soltanto dinanzi alla stessa.

Al giudizio di impugnazione non possano partecipare i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza.

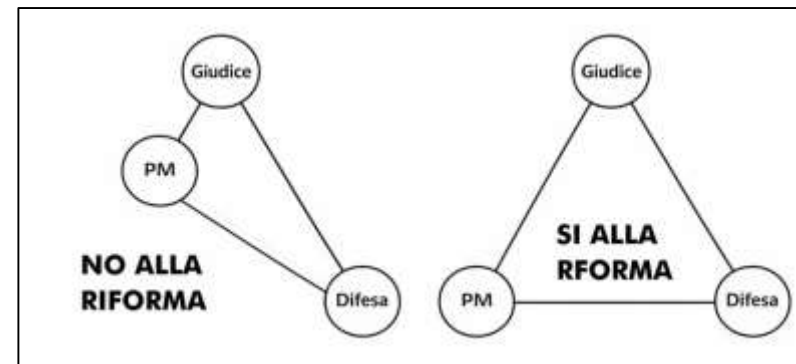
Sarà una futura legge ordinaria a determinare gli **illeciti disciplinari**, le relative **sanzioni**, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, e la modalità di composizione dei collegi tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.

perché

SÌ

PERCHE' SI'

Separazione delle carriere: piena attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, che sancisce il principio del giusto processo: ogni cittadino ha diritto a essere giudicato da un giudice terzo e imparziale. Come può un giudice essere percepito come davvero terzo se ha condiviso formazione, carriera e organo di autogoverno con il pubblico ministero che sostiene l'accusa? Non si tratta di mettere in discussione l'integrità dei singoli magistrati, ma di garantire le condizioni strutturali affinché la terzietà sia non solo un valore personale, ma una posizione istituzionale



UN ESEMPIO

Il ruolo del Giudice per le indagini preliminari:

In Italia i GIP sembrano appiattiti sulle richieste dei pubblici ministeri: autorizzazione intercettazioni 94%, proroga al 99%, richieste di archiviazione 87 %

Spagna, Francia, Germania: non superano il 65%

PERCHE' SI'

Separazione delle carriere:

- sistema presente in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito
- riporta al centro la funzione e il merito e rafforza l'autorevolezza dell'ordine giudiziario e la fiducia dei cittadini
- rafforzamento della terzietà del giudice: evita la sovrapposizione dei ruoli
- rafforza l'autonomia della Magistratura, il PM non è sottomesso al potere politico
- non toglie l'obbligatorietà dell'azione penale
- percorsi professionali differenziati
- rafforza l'equilibrio tra i poteri dello stato



PERCHE' SI'

Doppio Consiglio Superiore della Magistratura:

- la riforma valorizza il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica continuerà a presiedere entrambi i Consigli Superiori
- ciascun organo di governo sarà autonomo
- la composizione (2/3 togati e 1/3 laico) garantisce l'autonomia
- superamento delle logiche di corrente: due organi distinti frammentano il potere correntizio
- specializzazione funzionale: ogni magistratura ha esigenze, percorsi di formazione e sensibilità professionali differenti
- maggiore trasparenza : con due organi distinti, la responsabilità della gestione delle carriere è circoscritta



UN ESEMPIO

Distribuzione percentuale delle valutazioni per diverso esito dal 2008 al 2016				
Anno delibera	Valutazione positiva	Valutazione non positiva	Valutazione negativa	Totale
2008	98,26%	0,58%	1,16%	100%
2009	97,17%	1,38%	1,45%	100%
2010	97,73%	1,49%	0,78%	100%
2011	98,40%	1,17%	0,44%	100%
2012	97,15%	2,12%	0,73%	100%
2013	98,18%	1,46%	0,36%	100%
2014	97,39%	1,86%	0,75%	100%
2015	99,56%	0,24%	0,20%	100%
2016	99,30%	0,38%	0,32%	100%
Totale	98,22%	1,14%	0,65%	100%

PERCHE'SI'

Sorteggio dei membri:

Rottura del legame correntizio: il sorteggio elimina la necessità di campagne elettorali interne alla magistratura; il sorteggio impedisce che le cordate di potere possano predeterminare la composizione dell'organo di autogoverno

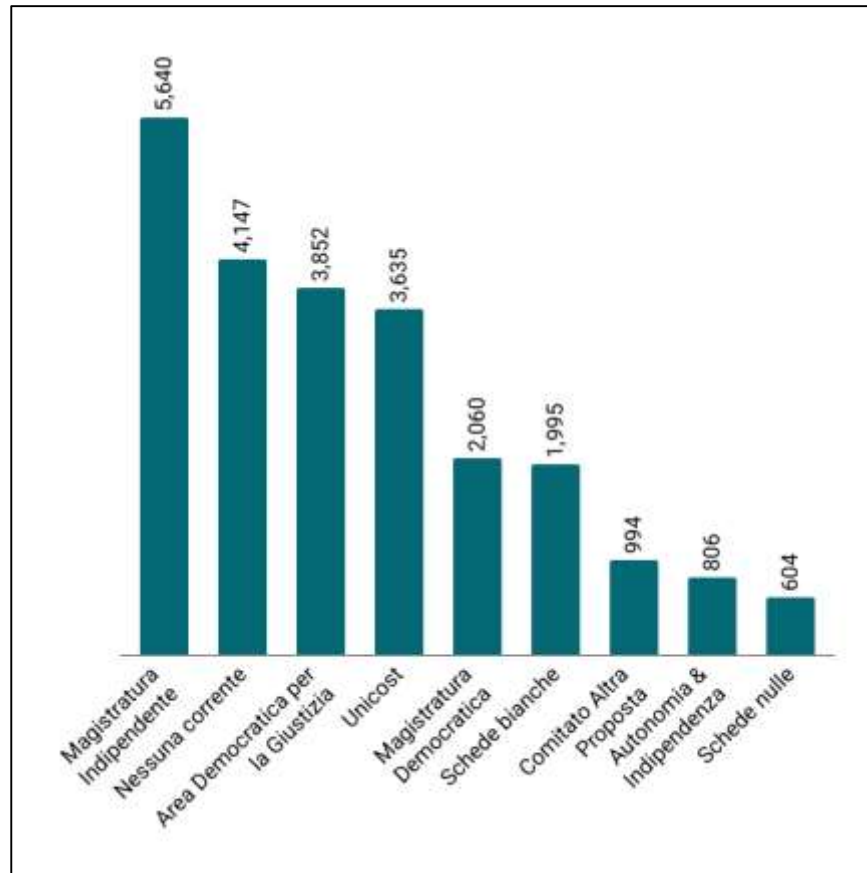
Depoliticizzazione della selezione: con il sorteggio il magistrato è liberato dall'obbligo di fedeltà alla corrente, potendo mantenere una maggiore autonomia di giudizio

Garanzia di «rappresentanza di base»: il sorteggio permette anche a magistrati che operano quotidianamente negli uffici giudiziari periferici di partecipare alla gestione dell'istituzione

Responsabilizzazione del singolo: essere sorteggiati trasforma il ruolo in una missione di servizio e non in un traguardo di carriera



PERCHE'SI'



PERCHE' SI'

Alta Corte disciplinare:

Non si tratta di sottomettere il magistrato alla politica, ma di sottomettere il magistrato alla legge

Netta separazione tra gestione e controllo: l'Alta Corte rende il controllo disciplinare una funzione autenticamente terza

Superamento del corporativismo: in un sistema dove i controllori sono espressione diretta dello stesso corpo dei controllati, si rischia la deriva dell'autotutela

Più autorevolezza nelle sanzioni: una sanzione disciplinare inflitta da un organo terzo è percepita come un atto di vera giustizia

Maggiore tempestività : la focalizzazione esclusiva dell'Alta Corte sul profilo disciplinare comporta un'istruttoria più rapida

UN ESEMPIO

Nel 2024, su 1.715 magistrati incolpati, le sanzioni effettive sono state 24

Dal 2017 a ottobre 2025, lo Stato ha risarcito 6.485 casi di ingiuste detenzioni per quasi 279 milioni di euro: persone arrestate e successivamente assolte

Le azioni disciplinari nei confronti dei magistrati interessati si sono concluse con 9 condanne

perché

NO

PERCHE' NO

In via generale: la riforma Nordio **non è** “l’occasione per riformare la giustizia”.

La legge Nordio interviene sull’organizzazione dell’ordinamento giudiziario **e nulla prevede** per affrontare – e tantomeno risolvere – i problemi che affliggono il servizio giustizia:

- **non affronta il tema dell’eccessiva durata dei processi;**
- **non pone rimedio alle carenze di organico;**
- **non facilita né semplifica l’accesso alla giustizia;**
- **non devolve risorse economiche.**

PERCHE' NO

Separazione delle carriere: viene presentata come **necessaria** per **distanziare i giudici dai pubblici ministeri**, **sulla base dell'assunto che i primi tendano ad appiattirsi sulle richieste dei secondi.**

Ciò non risulta fondato: **i dati attestano che le richieste dei PM vengono respinte dai giudici togati nel 50% dei casi** (fonte: CSM).

Dunque, non esiste alcuna pregiudiziale pro-accusa.

Inoltre, **le carriere di giudici e PM sono già separate**, dal momento che la legge consente ai magistrati di cambiare percorso **solo una volta nel corso della vita professionale, nei primi dieci anni di attività.**

Questi spostamenti riguardano **ogni anno meno dell'1% dei magistrati** (fonte: CSM)

PERCHE' NO

Sdoppiamento del CSM: la suddivisione del Consiglio Superiore della Magistratura in due organismi distinti, uno per i giudici e uno per i PM, **scardina e depotenzia il sistema di autogoverno della magistratura**, che gli articoli 104 e 105 della Costituzione pongono a tutela della sua indipendenza.

Ciò emerge nettamente dalla modalità di sorteggio che la riforma Nordio prevede per la selezione dei membri dei due CSM.

PERCHE' NO

Sorteggio per la nomina dei membri dei due CSM: si introduce un meccanismo di sorteggio **tra tutti gli appartenenti alla magistratura**, che sostituisce l'elezione attualmente prevista.

L'elezione è il metodo ordinario di individuazione e nomina **di tutti gli organi di autogoverno delle professioni e per le associazioni professionali.**

Il sorteggio ha conseguenze pericolose: gli ipotetici sorteggiati **non dovrebbero rendere conto a nessuno delle loro attività e decisioni** (non ci sono i corrispondenti elettori entro il medesimo consesso di appartenenza), **e non vi sarebbe alcuna garanzia circa la loro effettiva competenza e esperienza.**

PERCHE' NO

Sorteggio per la nomina dei membri dei due CSM: si introduce un meccanismo di sorteggio **tra tutti gli appartenenti alla magistratura**, che sostituisce l'elezione attualmente prevista.

L'elezione è il metodo ordinario di individuazione e nomina **di tutti gli organi di autogoverno delle professioni e per le associazioni professionali**.

Il sorteggio ha conseguenze pericolose: gli ipotetici sorteggiati **non dovrebbero rendere conto a nessuno delle loro attività e decisioni** (non ci sono i corrispondenti elettori entro il medesimo consesso di appartenenza), **e non vi sarebbe alcuna garanzia circa la loro effettiva competenza e esperienza**.

Accanto a questo: i due nuovi CSM continuano ad essere composti per 2/3 da magistrati e per 1/3 da professori universitari e avvocati: ma mentre i membri togati sono estratti a sorte tra **tutti** i giudici e i PM, **i membri di designazione politica («laici») sono estratti a sorte da un elenco precompilato dal Parlamento**.

Di conseguenza, la componente togata dei due CSM **diviene casuale**, **mentre quella laica è frutto di precise scelte politiche di maggioranza parlamentare**.

Quest'ultima dunque **assume un peso molto superiore** rispetto a quello attuale.

PERCHE' NO

Alta Corte Disciplinare: Con la riforma Nordio il potere disciplinare viene sottratto ai CSM e affidato ad una Alta Corte **di nuova istituzione**.

Questa previsione viola l'art. 102 della Costituzione, **il quale vieta l'istituzione di giudici speciali**, come questo è a tutti gli effetti.

Anche qui la composizione della parte «laica», **di natura parlamentare e dunque politica**, determina una lesione dell'autonomia della Magistratura, particolarmente nella delicata funzione disciplinare.

Le decisioni dell'Alta Corte sono **poi impugnabili solo davanti alla medesima**, e ciò si pone in violazione del principio dettato dall'art. 111 Cost., in base al quale **contro le sentenze è sempre ammesso ricorso in Cassazione**.

Referendum Giustizia

22 – 23 marzo 2026